


OMISSIS

7.5 A.C. Foggia c / Silvio Fuiano - A.C. Foggia c/ Eduardo Rinaldi

PRESIDENTE: Ripercorre i tratti salienti della vicenda.

A.C. Foggia c / Silvio Fuiano

Il Dott. Fuiano chiedeva ed otteneva, in danno dell'Automobile Club Foggia Decreto Ingiuntivo per il compenso dovutogli quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Ente, relativamente al periodo 2007-2012.



Il Decreto ingiuntivo veniva opposto in data in data 02 febbraio 2016 dal nostro legale incaricato.

Venivano contestate le eccezioni sollevate dal Dott. Fuiano, evidenziando principalmente il mancato esercizio delle funzioni di vigilanza e professionalità, così come stabilito dallo Statuto ACI, all'Art. 36 applicabile agli Automobile Club Federati.

Questo comportamento protratto per anni, aveva influito anche sugli altri membri del Collegio dei Revisori, generando disagi e danni, tra cui lo stesso Commissariamento.

Il tutto avveniva omettendo di segnalare alle competenti Autorità irregolarità di varia natura commesse dagli Organi dell'Ente.

A fronte di tali anomalie, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia aveva promosso due distinte azioni di responsabilità nei confronti dell'ex Direttore pro tempore Nunzio Tarantino, concluse con due distinte sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'Ente.

Il Dott. Fuiano per il tramite del suo legale, procedeva al deposito della comparsa di costituzione e risposta in data 18 maggio 2016 ritenendo che le contestazioni venivano sollevate solo dopo un lungo lasso temporale, precisamente ben otto anni dopo l'espletamento del mandato professionale e ritenendole nel contempo strumentali come del resto le accuse mosse per quanto concerne la mancata diligenza e professionalità.

In data 13 dicembre 2016, il Giudice dichiarava infondata la opposizione del Fuiano, non concedendo la provvisoria esecutività al Decreto ingiuntivo e rinviando la causa all'udienza del 31 gennaio 2017.

Il presente provvedimento insieme a quello di cui al punto successivo (A.C. Foggia/Eduardo Rinaldi) per ragioni di opportunità venivano riuniti per ragioni di opportunità. All'udienza del 31 gennaio 2017 il Giudice si riservava per la decisione.

In data 28 febbraio 2017 l'Avv. Vincenzo Di Cicco comunicava all'Ente l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo all'epoca opposto. La causa veniva rinviata al 07 novembre 2017.

In data 07 novembre 2017 la causa veniva chiamata innanzi al Dott. Caradonna, che rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 04 settembre 2018.

L'Avv. Di Cicco con nota n. 1432, riferiva all'Ente che all'Udienza del 04 settembre u.s. La stessa veniva procrastinata al 19.02.2019.

Successivamente la stessa veniva introitata in decisione.

L'Avv. Di Cicco, comunicava all'Ente in data 23 settembre u.s. Comparsa conclusionale e memoria di replica ex art.190 c.p.c. per l'Automobile Club Foggia e nel contempo comparsa conclusionale depositata per conto del Dott. Silvio Fuiano dall'Avv. D'Amelj.

Si fa presente che, a seguito di riunione presso lo Studio dell'Avv. Di Cicco del Presidente dell'A.C. Foggia Raimondo Ursitti, del Direttore Pasquale Elia e del personale dell'Ente, dopo un'attenta disamina dei punti salienti della comparsa conclusionale predisposta dall'Avv. Di controparte e nel contempo insieme con la produzione di ulteriore materiale documentale agli atti dell'Ente, al fine di perorare le ragioni dello stesso, si e' addivenuti alla redazione e deposito della stessa, da parte dell'Avv. Di Cicco in data 19 ottobre u.s.

In data 28 settembre u.s. L'Avv. Di Cicco comunicava all'Ente, con successo, che il Giudice Dott.ssa Filomena Mari, aveva accolto le nostre opposizioni avverso i due decreti ingiuntivi, condividendo appieno la nostra prospettazione difensiva.

Lo stesso Avv. Di Cicco, lamentava però, nonostante il successo ottenuto, la ingiusta e inadeguata liquidazione delle spese processuali disancorata dai criteri che vengono normalmente impiegati, applicando infatti i minimi tariffari senza fornire alcuna motivazione a riguardo.

A.C. Foggia c/ Eduardo Rinaldi

Il Dott. Rinaldi chiedeva ed otteneva, in danno dell'Automobile Club Foggia Decreto Ingiuntivo per il compenso dovutogli quale Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Ente, relativamente al periodo 2007-2012.

Come per il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Fuiano, anche per il Dott. Rinaldi, veniva predisposto dal nostro legale incaricato atto di opposizione evidenziando il mancato esercizio delle funzioni di vigilanza e professionalità così come stabilito dallo Statuto ACI all'Art. 36 applicabile agli Automobile Club Federati.

Questo comportamento protratto per anni ha influito anche sugli altri membri del Collegio dei Revisori generando disagi e danni tra cui lo stesso Commissariamento.

A fronte di tali anomalie la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia, aveva promosso due distinte azioni di responsabilità nei confronti del Direttore pro tempore Nunzio Tarantino, che concludevano con due distinte sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'Ente.

Il Dott. Rinaldi per il tramite del suo legale, procedeva al deposito della comparsa di costituzione e risposta, in data 18 maggio 2016 ritenendo che le contestazioni erano state sollevate solo dopo un lungo lasso temporale ben otto anni dopo l'espletamento del mandato professionale ritenendole nel contempo strumentali come del resto le accuse mosse per quanto concerne la mancata diligenza e professionalità.

Non deve passare inosservato che il Dott. Rinaldi, in palese violazione della normativa finalizzata a garantire l'indipendenza degli Organi di controllo, nonché del Regolamento all'uopo adottato dall'Ente, era contestualmente componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Foggia, nonché consulente contabile della società controllata "Automobile Club Foggia Gestore s.r.l.", circostanza che anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Fuiano non poteva ignorare anche perché tra di loro vi era sodalizio professionale.

In data 13 dicembre 2016 il Giudice dichiarava infondata la opposizione del Dott. Rinaldi e nel contempo non concedeva la provvisoria esecutività al Decreto Ingiuntivo e rinviava la causa all'udienza del 31 gennaio 2017.



Il presente procedimento per ragioni di opportunità insieme a quello del Dott. Fuiano; entrambi verranno discussi alla medesima udienza. All'udienza del 31 gennaio 2017 il Giudice si servava.

In data 28 febbraio 2017 l'Avv. Vincenzo Di Cicco, ci comunicava l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo all'epoca opposto. La causa veniva rinviata al 07 novembre 2017.

In data 07 novembre 2017 la causa è stata chiamata innanzi al Dott. Caradonna, che ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al **04 settembre 2018**.

L'Avv. Di Cicco con nota n. 1432, riferiva all'Ente che all'Udienza del 04 settembre u.s. la stessa era stata procrastinata al 19.02.2019. Successivamente la stessa veniva introitata in decisione.

L'Avv. Di Cicco, comunicava all'Ente in data 23 settembre u.s. Comparsa conclusionale e memoria di replica ex art.190 c.p.c. per l'Automobile Club Foggia e nel contempo comparsa conclusionale depositata per conto del Dott. Silvio Fuiano dall'Avv. D'Amelj.

Si fa presente che, a seguito di riunione presso lo Studio dell'Avv. Di Cicco del Presidente dell'A.C. Foggia Raimondo Ursitti, del Direttore Pasquale Elia e del personale dell'Ente, dopo un'attenta disamina dei punti salienti della comparsa conclusionale predisposta dall'Avv. Di controparte e nel contempo insieme con la produzione di ulteriore materiale documentale agli atti dell'Ente, al fine di perorare le ragioni dello stesso, si è addivenuti alla redazione e deposito della stessa, da parte dell'Avv. Di Cicco in data 19 ottobre u.s.

In data 28 settembre u.s. L'Avv. Di Cicco comunicava all'Ente, con successo, che il Giudice Dott.ssa Filomena Mari, aveva accolto le nostre opposizioni avverso i due decreti ingiuntivi, condividendo appieno la nostra prospettazione difensiva.

Lo stesso Avv. Di Cicco, lamentava però, nonostante il successo ottenuto, la ingiusta e inadeguata liquidazione delle spese processuali disancorata dai criteri che vengono normalmente impiegati, applicando infatti i minimi tariffari senza fornire alcuna motivazione a riguardo.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, che da tempo è impegnato in una scrupolosa attività di ripristino delle attività amministrativo-contabili, improntate alla stregua dei principi di economicità, efficacia ed efficienza corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa consacrato dall'art. 97 Cost;
- Congratulandosi per l'operato dell'Avv. Di Cicco, il quale sin dall'inizio si è adoperato per la risoluzione di diverse problematiche che hanno attanagliato l'Ente;
- Ringraziando il Presidente e il Direttore e il personale tutto, per la professionale collaborazione fornita;
- Visto il manuale delle procedure negoziali;
- Considerato il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

DELIBERA N. 41/2020

di proporre appello avverso la liquidazione delle spese processuali alla luce del contegno processuale che avranno le nostre controparti.

OMISSIS